



Berna, 30 gennaio 2020 (aggiornamento)

Informazione

Regime comune di transito

Adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK) ha aderito come parte contraente autonoma alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04). L'adesione diventerà effettiva non appena il Regno Unito avrà lasciato l'Unione Europea (Brexit), ovvero quando la convenzione relativa ad un regime comune di transito non sarà più applicabile per il Regno Unito come Stato membro dell'UE. Ciò avverrà non prima del 1° gennaio 2021. La data esatta sarà comunicata non appena sarà nota. Ciò significa che sarà possibile applicare il regime comune di transito con il Regno Unito anche in futuro.

Quali sono le conseguenze pratiche dell'adesione del Regno Unito alla convenzione relativa ad un regime comune di transito?

1. Garanzie globali

a) Desiderate applicare il regime comune di transito con il Regno Unito anche dopo la Brexit

Con l'adesione del Regno Unito alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, i fideiussori devono garantire formalmente che le fideiussioni esistenti resteranno valide anche in futuro per il Regno Unito in qualità di parte contraente autonoma. È l'Amministrazione federale delle dogane che si occupa di ottenere tale garanzia presso i fideiussori. Vi informeremo entro metà marzo 2019 nel caso in cui il Vostro fideiussore non dovesse fornire la relativa garanzia. In tal caso, non potrete più applicare il regime comune di transito con il Regno Unito dopo la Brexit e dovrete chiarire la questione direttamente con il Vostro fideiussore.

b) Non desiderate applicare il regime comune di transito con il Regno Unito dopo la Brexit, sebbene il fideiussore abbia fornito la garanzia conformemente alla lettera a

Dovete presentare tempestivamente una nuova domanda di garanzia globale mediante l'apposito modulo (<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-merci/transito-attraverso-la-svizzera/procedura-di-transito-comune--ptc-.html>; sotto «Formulari»).

2. Certificati di garanzia TC31 e TC33

I certificati di garanzia sono necessari se al momento dell'apertura del regime comune di transito la sorveglianza elettronica non funziona e viene applicata la procedura d'emergenza.

Se la Vostra garanzia rimane valida per il Regno Unito anche dopo l'adesione alla convenzione relativa ad un regime comune di transito (vedi punto 1 a), potete continuare a utilizzare i Vostri certificati di garanzia attuali per la procedura d'emergenza in Svizzera.

Se utilizzate la Vostra garanzia per l'apertura di procedure d'emergenza all'estero, Vi consigliamo di richiedere nuovi certificati. Questi possono essere ordinati, indicando il numero di riferimento della garanzia (GRN) e il numero di certificati desiderato, al seguente indirizzo: finanzen-ncts@ezv.admin.ch.

3. Procedura standard NCTS – Obbligo di indicare un ufficio doganale di transito

Per il regime comune di transito con il Regno Unito occorre, dopo la Brexit, indicare un ufficio doganale di transito corretto, al fine di evitare ritardi o problemi presso i valichi di confine con il Regno Unito.

Le informazioni relative agli uffici doganali competenti per il regime di transito in Europa sono pubblicate al sito:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Screen=0&Lang=it

4. Sistemi informatici

I sistemi informatici dell'AFD saranno adeguati al momento della Brexit (ad es. elenchi di codifica).

5. Predichiarazione per scopi sicurezza

Attualmente non è ancora chiaro se dopo la Brexit nel commercio con il Regno Unito dovranno essere presentate anche predichiarazioni per scopi di sicurezza. Al riguardo sarete informati a tempo debito.

6. Domande

In caso di domande potete rivolgervi ai seguenti uffici:

- garanzie globali/fideiussioni: finanzen-ncts@ezv.admin.ch
- disposizioni procedurali: zollveranlagung@ezv.admin.ch

Per ulteriori informazioni sulla Brexit: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/brexit.html>